

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VARISELLA - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Varisella:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 194 - 14136 del 13/04/1992 e di Variante n. 1, approvata con deliberazione G.R. n. 29 - 27731 del 06/09/1993;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 11 del 16/03/1999, n. 12 del 25/06/2001 e n. 30 del 18/12/2003, n. 3 Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 10/12/2004, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 16/12/2004 (*Prat. n. 119/2004*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 606 abitanti (al 1971); 668 ab. (al 1981); 668 ab (al 1991); 690 ab. (al 2001), dato che evidenzia una sostanziale stabilità nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale di 2.236 ettari, dei quali 275 di collina e 1.961 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 167 *ha* con pendenze inferiori ai 5°, 752 *ha* con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20° (**41%** del territorio comunale); è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.546 ettari (circa il **69%** della superficie territoriale), dalle quali deriva una caratterizzazione di pregio ambientale del territorio;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- è incluso nel *Sistema di diffusione urbana del Ciriace* e nella "macro area" con i Comuni di Cafasse, Vallo Torinese e Fiano;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "Comunità Montana Val Ceronda e Casternone", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 181 e 182;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Ceronda, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001,

approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di conoidi attivi;

- tutela ambientale:

- Area Protetta Regionale Istituita "*Riserva Naturale Integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera* " e Biotopo Comunitario BC 10008, che interessa una superficie comunale di circa 20 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 10/12/2004 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 5 in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, individua a sud Moncolombone, in un'area di proprietà Comunale attualmente destinata a parcheggio, un'area con destinazione turistico-ricettiva di superficie pari a 1.510 mq, per la realizzazione di strutture ad uso pubblico per attività turistiche e del tempo libero (sosta camper);

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/01/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 04/01/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

evidenziato che alla Variante risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Varisella, adottato con deliberazione del C.C. n. 24 del 10/12/2004, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale n. 5 al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Varisella la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.